Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n° 24/2024

Oggetto: Ufficio *esecuzioni penali* – Criticità esposte nella relazione del Funzionario coordinatore del 12.2.2024

Il Procuratore della Repubblica

visto l'ordine di servizio n. 12/2024 del 7.2.2024, avente ad oggetto *"Riorganizzazione di uffici e servizi della Procura della Repubblica di Parma"*, con il quale -in ragione delle carenze di personale amministrativo- è stata disposta la riorganizzazione di una serie di uffici, tra cui, al punto "G", l'Ufficio *esecuzioni penali*;
vista la relazione del 12.2.2024, con la quale il Funzionario coordinatore, Carla Leone, per un verso, ha esposto alcune criticità legate soprattutto alla grande massa di atti da gestire, in relazione alla complessità dei singoli adempimenti, criticità destinate ad aumentare per effetto del trasferimento interno di un'unità e dell'incremento dei compiti attribuiti alla medesima, destinata anche al coordinamento dell'Ufficio *sportello* e, per altro verso, ha formulato alcune proposte;
viste le osservazioni del 13.2.2024 redatte dai Magistrati addetti all'Ufficio *esecuzioni penali*, Dal Monte e Bianchi, sostanzialmente adesive rispetto alle proposte formulate dal Funzionario;
ritenuto preliminarmente di dover apprezzare positivamente sia lo sforzo organizzativo posto in essere dal Funzionario Leone (in poco tempo -e senza un vero e proprio *passaggio di consegne* da parte del precedente Funzionario- chiamata a gestire l'Ufficio che, tra tutti, presenta le maggiori difficoltà, attese la complessità e la delicatezza di materie trattate), sia lo spirito di sacrificio dei componenti del gruppo che costituisce l'Ufficio *esecuzioni penali*;
rilevato che, nella relazione, sono esposti problemi e prospettate altresì alcune soluzioni, ed in particolare:

a) si espone l'eccessiva onerosità dell'adempimento legato alle iscrizioni delle sentenze con pena sospesa, tanto più che, subito dopo l'iscrizione, ne viene disposta l'archiviazione, per cui si propone il raggruppamento delle sentenze e la loro iscrizione solo a seguito della revoca della sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria, con conseguente *recupero* della corrispondente attività lavorativa;
b) si evidenzia come non risulti risolta la questione della competenza a richiedere la conversione delle pene pecuniarie, posto che la Procura Generale presso la Corte di cassazione aveva individuato -quale Ufficio competente- non già il Pubblico Ministero presso il giudice dell'esecuzione, bensì il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sorveglianza (che, nel caso di specie, sarebbe la Procura di Reggio Emilia), orientamento condiviso anche dalla Procura di Bologna.
c) si fa presente che si è in attesa di determinazioni in ordine ai fascicoli per i quali il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere per irreperibilità;
d) si fa presente che pendono tuttora partite di credito pervenute con esito notifica *irreperibilità assoluta/irreperibilità relativa* (risalenti a pregresse gestioni) non ancora iscritte ed in attesa di determinazioni;

rilevato che, in merito a quanto esposto, si possono fare le seguenti deduzioni.

a) sentenze con pena sospesa

La proposta appare fondata e dunque accoglibile, nei termini appresso precisati.
L'art. 29, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale prospetta come obbligatoria soltanto l'iscrizione, nel registro delle esecuzioni, delle sentenze di condanna a

pena detentiva, atteso che prevede testualmente che *"le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione"* [1].
Ne consegue che l'iscrizione non solo non è obbligatoria, ma a stretto rigore non sarebbe neppure prevista, in quanto l'iscrizione è richiesta in caso di revoca della sospensione.
Al fine di rendere più agevole l'eventuale ricerca successiva nel caso di revoca della sospensione, appare opportuno che i dati estrinseci essenziali (RG, data e numero sentenza, imputato) vengano annotati in una tabella excel, con contestuale accantonamento del provvedimento su cui viene annotato il numero d'ordine della tabella

b) Individuazione della Procura competente per l'esecuzione delle pene pecuniarie da convertire

Di recente c'è stata una interlocuzione con il Procuratore di Reggio Emilia, che -come prevedibile- ha palesato le conseguenze estremamente negative che un siffatto orientamento avrebbe sul suo ufficio, giacchè il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia è competente sui circondari di Reggio, Parma e Piacenza.
Ed è questo il motivo per il quale la questione tuttora risulta pendente, ma ci si riserva un approfondimento.

c) Partite di credito con irreperibilità assoluta/relativa

d) Fascicoli per i quali il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato *non luogo a provvedere* per irreperibilità

Le due questioni appaiono connesse e possono essere affrontate congiuntamente.
Preliminarmente (ciò rileva per il punto c) si rammenta che, agli atti della pratica, vi sono altresì diverse pronunzie dei Giudici del Tribunale di Parma che, quali Giudici dell'esecuzione, hanno rigettato richieste di questo ufficio di estinzione per prescrizione della pena sul presupposto che la notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle entrate impedisce che maturi la causa estintiva; tale indirizzo giurisprudenziale (Cass. N. 22312 dell'8.7.2010) è stato anche ricordato nelle osservazioni dei Magistrati Dal Monte e Bianchi.
Quanto al punto d), nella pratica dell'Ufficio *esecuzioni penali* vi sono provvedimenti con i quali il Tribunale di Sorveglianza -investito dal PM della richiesta di conversione della pena pecuniaria- ha disposto la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto che il reato sarebbe estinto a mente dell'art. 460, comma 5, c.p.p., sostenendo in motivazione che *"l'effetto estintivo di cui all'art. 460, ultimo cpv c.p.p. non è condizionato dalla mancata esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna"* ed a tal fine citando precedenti giurisprudenziali in materia.
L'art. 460, comma 5, c.p.p. a proposito del decreto penale di condanna, recita testualmente: *"Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena"*.
In effetti, in applicazione di tale norma, la Suprema Corte ha statuito che *"in tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. comporta, come conseguenza, l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa"* **(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10314 del 30/01/2020 Cc. -dep. 16/03/2020-: PMT c/ Ciabattari Daniele).**
Con successiva pronunzia, la Corte ha affrontato anche il rapporto tra estinzione del reato ed estinzione della pena, evidenziando -con il richiamo anche alle norme del codice penale- che le cause di estinzione del reato prevalgono sulle cause di estinzione della pena [2].

---

[1] Cfr. sul punto le osservazioni dei magistrati Dal Monte e Bianchi.

[2] *"...la giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha delineato la corretta esegesi dell'art. 460, comma 5, cod. proc., precisando che il tenore letterale della disposizione subordina l'estinzione del reato,*

ooooo

Pertanto, a prescindere dalla questione sulla prescrizione della pena, una via da praticare nell'immediato appare quella di verificare -per i soggetti destinatari di decreto penale di condanna- se ricorrano le condizioni di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p., e dunque verificare se- rispettivamente entro cinque anni (per i delitti) o entro due anni (per le contravvenzioni)- il soggetto abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

L'esito di questo accertamento -da eseguire mediante acquisizione del certificato del casellario aggiornato, a partire dalle pratiche più risalenti- potrebbe avere effetti deflattivi sull'intero carico di pene da convertire.

Ed è questo il motivo per il quale la questione tuttora risulta pendente, ma ci si riserva un approfondimento.

P.Q.M.

sentiti il Direttore ed il Funzionario coordinatore dell'Ufficio *esecuzioni penali*

DISPONE

quanto segue:

1) le sentenze di condanna a pena detentiva sospesa -allo stato- non vengono iscritte nel registro delle esecuzioni, ove saranno iscritte se, ed allorquando, dovesse intervenire la revoca della sospensione; tali sentenze, non iscritte, vengono conservate in ordine alfabetico e -al fine di agevolarne il reperimento- di esse viene fatta annotazione in un file informatico *excel* (condiviso tra i componenti dell'Ufficio *esecuzioni penali*) con le indicazioni degli estremi identificativi della sentenza ed il nome del condannato;
2) per le pratiche di conversione delle pene pecuniarie, riferite a decreti penali, si accerti preliminarmente -mediante acquisizione del certificato del casellario aggiornato- se ricorrano le condizioni di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p. e, in caso affermativo, si chiederà al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione del reato;
3) le attività di cui al punto precedente (unitamente ad altre da individuare a cura del Funzionario coordinatore) formano oggetto delle prestazioni di lavoro straordinario riconosciute alle unità di PG facenti parte dell'Ufficio *esecuzioni penali* e comunque inserite tra le attività della c.d. performance;
4) riserva ogni altra determinazione sull'organizzazione dell'Ufficio in questione.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Si comunichi a:

Magistrati (togati ed onorari); Personale amministrativo; Responsabile dell'Aliquota PG-PdS; Ufficiali ed agenti di G.

Parma 11.03.2024

D'AVINO ALFONSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 11.03.2024 13:24:39 GMT+01:00

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

---

giudicato con decreto penale di condanna, e dei suoi effetti penali, al decorso di un termine dalla esecutività del decreto penale stesso, senza che il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole; termine pari, rispettivamente, a cinque o a due anni. L'esito premiale prescinde dalla avvenuta esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna"; ed inoltre *"... l'effetto estintivo del reato comporta il verificarsi dell'estinzione della pena ancora non eseguita, essendo espressamente riconosciuta prevalenza alle cause di estinzione del reato rispetto alle cause di estinzione della pena. l'art. 183 cod. pen., infatti, detta la disciplina, dando prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla causa di estinzione della pena, ovvero, nel caso di concorso di cause di estinzione della medesima natura, secondo il criterio della priorità"* **(Cass. Sez. 1, sentenza n. 41803 del 10.9.2021, Defendant: La Fauci).**